

Tribunale di Terni, 28 gennaio 2013. Estensore Paola Vella.

Omissis

Premesso:

- che con decreto del 12.10.2012 questo Tribunale ha fissato termine di giorni 120, decorrenti dalla data di pubblicazione dei ricorsi nel registro delle imprese, per il deposito della proposta, del piano e di tutta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall., contestualmente imponendo appositi obblighi informativi, sinora tutti regolarmente assolti;

- che le società istanti chiedono concedersi la proroga per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista, nella misura massima consentita di ulteriori giorni 60, motivando la richiesta sulla base della complessità della procedura e degli adempimenti in corso per ciascuna delle cinque società del Gruppo (in esso compresa la società Nuova P. s.r.l., cui è stato successivamente concesso dal Tribunale analogo termine, ex art. 161 co. 6 L.Fall., di giorni 82, al fine di garantire una trattazione unitaria del relativo procedimento, iscritto al n. 14/12 RCP, con i precedenti già riuniti), il cui rinnovato management (nominato in data 31.10.2012 in sostituzione del precedente, di provenienza dalla famiglia N., su esplicita richiesta del ceto creditorio bancario: v. all. nn. 2-5), ha sinora operato per assicurare la continuità aziendale e si sta adoperando per "individuare e, per quanto possibile, porre in essere, tutti gli interventi strumentali al tempestivo recupero delle opportune condizioni di operatività (nel breve termine) nonché le linee guida del processo di turnaround funzionali alla definizione della proposta e del piano concordato", specie sul fronte del "supporto finanziario a breve necessario per la gestione corrente", che ha richiesto apposite interlocuzioni con il ceto bancario, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e della regione Umbria (v. all. n. 7), da ultimo in data 13.12.12 (v. all. n. 8);

- che in data 20.12.2012 è stata depositata istanza di fallimento della società Gruppo N. s.r.l., da parte del - Consorzio R. Autotrasportatori s.c. a r.l., in forza di un

credito di € 236.010,31 portato da decreto ingiuntivo non definitivo;

- che con decreto del 22.12.2012 il G.D. ha disposto la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 15 L.Fall., per l'udienza del 4.2.2013;

- che le società ricorrenti deducono la nullità, inammissibilità o improcedibilità dell'iniziativa assunta dal Consorzio C. ex art. 6 L.Fall., in forza del disposto dell'art. 168 L.Fall., tanto più in quanto sopravvenuta alla domanda di concordato preventivo con riserva e fondata su un titolo non definitivo e contestato (con opposizione dinanzi al tribunale di Spoleto), al tempo stesso invocando l'inconferenza del disposto di cui all'art. 161 co. 10 L.Fall.;

Ritenuto:

I. che le motivazioni addotte dalle società istanti e la documentazione appositamente allegata a suffragio dell'invocata proroga, nella misura massima consentita (giorni 60) dell'originario termine ex art. 161 co. 6 L.Fall., in corso di svolgimento, configurano in concreto quei "giustificati motivi" richiesti dalla stessa norma, a fronte della oggettiva complessità della vicenda e dei correlati adempimenti imposti dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f., in vista della compiuta formulazione di una proposta unitaria relativa alle quattro società del gruppo, come questo Collegio aveva avuto modo di osservare già all'atto della fissazione del termine originario, nella misura massima di 120 giorni;

II. che la sopravvenuta istanza di fallimento non preclude la concessione della proroga richiesta, la quale è invero contemplata dall'art. 161 co. 10 L.Fall. anche in caso di pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento, e sempre nella misura massima di giorni 60, mentre la riduzione ivi prevista (da 120 a 60 giorni) concerne solo il termine iniziale (la cui fissazione si è qui già consumata) e solo, come detto, in caso di pregressa pendenza del procedimento prefallimentare;

III. che la questione più generale dei rapporti (di pregiudizialità o meno) tra il procedimento di concordato preventivo, anche con riserva, e del procedimento per la dichiarazione di fallimento, saranno esaminati nel contraddittorio delle parti in sede di istruttoria prefallimentare, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione, SS.UU., n. 1521 del

23.1.2013, sin d'ora peraltro potendosi rilevare, in funzione della presente decisione, che lo stesso creditore istante incentra le ragioni del ricorso ex art. 6 L.Fall. sulla asserita impossibilità di "conoscere se la domanda di ammissione sia stata connotata da riserva ex 161, c.1° e 2° L.F." e dell'asserita mancanza di adempimenti pubblicitari idonei a "fornire certezza circa i tempi fissati per lo svolgimento delle attività poste a carico dell'istante, da compiersi come previsto dallo stesso art. 161 c.1° e 2° entro il termine massimo previsto di 180 giorni", che è appunto il termine massimo qui assentito;

IV. che, con riferimento all'ulteriore profilo procedimentale sotteso al disposto dell'inciso iniziale dell'art. 161 co. 10 L.Fall. - «fermo quanto disposto dall'articolo 22, primo comma» -, si ritiene che lo stesso debba essere interpretato non già nel senso che, in caso di pendenza di procedimento prefallimentare, la fissazione del termine possa avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento, bensì nel senso che può essere concesso un termine superiore a quello minimo di sessanta giorni solo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento ex art. 22, primo comma, l.fall. (e, si aggiunge, anche in pendenza di reclamo ai sensi de successivo secondo comma, che infatti non è espressamente richiamato); soluzione, questa, ritenuta preferibile non solo in forza dello specifico richiamo limitato al primo comma dell'art. 22, ma anche perché diversamente verrebbe conferita a quell'inciso una portata concettuale impeditiva esorbitante, rispetto a quanto già previsto in via generale da altre norme dell'ordinamento concorsuale (come gli artt. 168 e 162 L.Fall.);

V. che dunque la norma suddetta va letta nel senso che la preclusione di un termine iniziale superiore a sessanta giorni, in pendenza di istruttoria prefallimentare, viene meno (con riespansione della discrezionalità giudiziale fino al termine massimo di centoventi giorni) laddove il tribunale abbia rigettato la domanda di fallimento, anche a prescindere dalla eventuale pendenza di reclamo avverso tale decisione, ferma restando invece la facoltà e la misura della eventuale, successiva, proroga;

P.Q.M.

visto l'art. 161, co. 6, L.Fall.

CONCEDE

la PROROGA richiesta di giorni 60, a far tempo dalla scadenza dell'originario termine fissato, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.Fall.;

DISPONE

il mantenimento dei seguenti obblighi informativi:

A) deposito con cadenza quindicinale, a far tempo dalla medesima scadenza suddetta, di un report del professionista incaricato sul procedere delle verifiche in corso ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano concordatario, ex art. 161 co. 3 lett. d) L.Fall. (ovvero dell'attuabilità dell'accordo ex art. 182-bis co. 1 L.Fall.), con indicazione della data in cui lo stesso viene messo a sua disposizione per la relativa attestazione di fattibilità;

B) deposito, con la medesima cadenza quindicinale, di una relazione riepilogativa dei compensi erogati, dei pagamenti effettuati e degli atti di ordinaria amministrazione di valore pari o superiore ad € 10.000,00, a firma dell'amministratore unico e del consulente contabile delle singole società;

AVVISA IL DEBITORE

- che il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione (ovvero, alternativamente, di una domanda ai sensi dell'art. 182-bis, co. 1, L.Fall.) entro il termine fissato, così come il mancato rispetto degli obblighi informativi periodici sopra imposti, ovvero degli altri che in prosieguo dovessero essere stabiliti dal tribunale, determineranno la declaratoria d'invalidità della domanda con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, la declaratoria di fallimento, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 162, co. 2 L.Fall.

DISPONE

che la cancelleria comunichi tempestivamente alla ricorrente, al tribunale - in persona del giudice delegato - nonché al P.M., l'eventuale deposito di ulteriori istanze di fallimento;

DISPONE ALTRESI'

che la cancelleria trasmetta immediatamente al Giudice Delegato, alle scadenze previste, il fascicolo della procedura, ai fini della verifica della ottemperanza agli adempimenti imposti,

segnalando per iscritto al giudice delegato
l'eventuale inosservanza delle scadenze fissate;

MANDA

alla cancelleria per la immediata
comunicazione del presente provvedimento al
ricorrente, al P.M. e al Registro delle Imprese
Terni, 28.1.2013

*